

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI/SALE COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN \_\_\_\_\_ DENOMINATO \_\_\_\_\_ AIFINIDELLAISTITUZIONE DIUFFICIO DISTACCATO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.**

L'anno \_\_\_\_\_ (duemilaventi \_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ nella sede municipale di Monreale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente quale legale rappresentante \_\_\_\_\_, nel prosieguo chiamato "Comodante", con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

E

il Comune di Monreale con sede in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele n. 8 (codice fiscale 00231740820) in persona del Dirigente dell'Area II del Comune di Monreale \_\_\_\_\_ in forza della deliberazione di Giunta Municipale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Comodatario" e "Comune",

congiuntamente denominate "Parti"

**RICHIAMATI:**

la circolare n. 29 del 7 giugno 2007, concernente la possibilità di celebrare il matrimonio civile in luogo diverso dalla casa Comunale, che dà facoltà ai Comuni di individuare ed istituire con apposita delibera di Giunta Comunale uno o più separati Uffici dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili, tenendo presente che le sedi diverse dalla casa comunale devono essere nella disponibilità del Comune con "*carattere di continuità temporale e non potrà avvenire per un singolo matrimonio*"

la circolare n. 10 del 28 febbraio 2014 ad oggetto "*Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa comunale*", recependo i contenuti dell'apposito parere del Consiglio di Stato n. 196/2014, ha chiarito che i requisiti di "*esclusività e di continuità della destinazione... possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale*"

**PREMESSO**

che l'Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 31.3.2026, ha autorizzato, in via generale, la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili anche

al di fuori della Casa Comunale, presso idonei immobili o luoghi di proprietà o titolarità privata, con istituzione presso tali siti di separati Uffici di Stato Civile con funzione limitata all'attività amministrativa propria della celebrazione di matrimoni ed unioni con rito civile.

## **DATO ATTO**

che il Comune di Monreale con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 19 luglio 2011, ha approvato il Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili;

che a seguito di pubblicazione di Avviso pubblico esplorativo finalizzato alla acquisizione di manifestazione di interesse da parte di terzi alla concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Monreale di immobili per la suddetta finalità, con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco dei luoghi/immobili di proprietà privata, ubicati nel territorio del Comune di Monreale, risultati idonei per il riconoscimento quali Uffici distaccati di Stato Civile ai sensi dell'art. 3 del DPR n° 396/2000;

che con determinazione dirigenziale n. 1686 del 16 aprile 2026 è stato tra l'altro approvato apposito schema di contratto di comodato d'uso gratuito di locali / immobili/ luoghi a tale scopo.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha la finalità di definire le modalità per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali nel complesso immobiliare denominato \_\_\_\_\_ sito in Monreale via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile da considerarsi Casa Comunale

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEI LOCALI/STRUTTURA/LUOGO CONCESSI IN COMODATO**

Per l'istituzione di un Ufficio distaccato di Stato Civile, atto alla sola celebrazione di matrimoni civili o costituzione di unioni civili, il Comodante concede in comodato d'uso al Comune di Monreale che accetta, il locale/spazio dell'immobile sito nel Comune di Monreale in via \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_ meglio identificato nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ART. 3 – CONSEGNA DEL BENE**

Al momento della sottoscrizione del contratto di comodato, il Comodatario dichiara di avere visitato l'immobile/ il luogo nonché di aver preso visione dell'arredo o allestimento e di averlo trovato in buono stato, adatto all'uso convenuto. L'immobile/luogo oggetto di concessione in uso viene acquisito nella disponibilità comunale (nei giorni e negli orari previsti dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 19 luglio 2021) e sarà utilizzato esclusivamente per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili.

## **ART. 4 – DESTINAZIONE D'USO – ACCESSIBILITA' DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE**

Lo spazio/locali nei quali si svolge il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile deve risultare preventivamente definito, avere carattere duraturo, deve essere destinato, per il tempo necessario, esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale o la costituzione dell'unione civile e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro. Gli ambienti oggetto del contratto dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione. A questo scopo nell'immediatezza di ogni matrimonio, il Comodante provvederà alla costituzione negli ambienti in questione di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione delle bandiere, di gonfalone o altra insegna recante lo stemma del Comune. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile.

#### **ART. 5 – ALLESTIMENTO DELLA SALA O STRUTTURA E/O AMBIENTI**

Per ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile l'immobile o il luogo adibiti a tale funzione pubblica dovrà essere adeguatamente arredato ed attrezzato da parte del Comodante il quale dovrà comunque garantire il seguente allestimento essenziale:

- n. 1 tavolo per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile, di caratteristiche e dimensioni adeguate alla cerimonia/sottoscrizione di atto pubblico;
- n. 1 poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile;
- almeno n. 2 poltroncine per i nubendi/contraenti l'unione civile e n. 2 sedie per i testimoni;
- supporto ed aste con le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Sicilia, gonfalone o altra insegna recante lo stemma del Comune; al termine di ogni celebrazione detti vessilli possono essere rimossi dal Comodante; gli stessi devono essere riposizionati al successivo riutilizzo del locale o luogo per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimonio civile o alla costituzione di unione civile;

Il Comodante potrà a propria discrezione allestire altre adeguate sedute a disposizione dei convenuti

#### **ART. 6 – ORARI E ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI**

La data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati formalmente dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore ai 180 (centottanta) giorni, esclusivamente nei giorni e negli orari in cui vengono celebrati matrimoni o costituite le unioni civili nella Casa Comunale, giusta art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19 luglio 2011.

Le parti convengono che, prima della formalizzazione della richiesta di celebrazione da parte degli sposi al Comune, quest'ultimo debba comunque darne comunicazione al Comodante.

È in ogni caso esclusivo onere del Comune concordare con i futuri sposi, al momento della formalizzazione della richiesta, le date e gli orari della celebrazione, ed è fatto espresso divieto al Comodante di preformare, senza l'assenso del Comune, impegni con gli stessi prima che questi abbiano formalizzato la richiesta di celebrazione di matrimonio presso il competente Ufficio di Stato Civile. In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso formale dell'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficiale di Stato Civile provvederà a comunicare le prenotazioni regolarmente perfezionate al Comodante.

Il calendario delle celebrazioni e l'organizzazione del servizio saranno gestiti esclusivamente dal Comune, il quale provvede alla celebrazione con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile.

È esclusa, giusta art. 6 del Regolamento comunale, la celebrazione di matrimoni e unioni civili nelle seguenti festività/date:

- 1 e 6 gennaio
- Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1 e 3 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8, 25 e 26 dicembre

Eventuali deroghe alle giornate ed agli orari sopra riportati, per particolari e/o rilevanti motivi, potranno essere concesse ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale in accordo con gli Uffici competenti. In tal caso, il comodato d'uso gratuito s'intende garantito per il giorno/orario di volta in volta individuato.

#### **ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per uguale periodo previo accordo tra le parti. Non potranno essere accolte richieste di prenotazioni per il periodo non coperto dal contratto, fino alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari concordati tra il Comune di Monreale ed il Comodante e necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni o costituzione di unioni civili. Ad ogni attivazione il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL COMUNE**

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso gratuito, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi" o per "infortuni.". Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del Comodante.

Il Comune-Comodatario è espressamente esonerato da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente comodato.

Tali responsabilità ed eventuali spese relative restano ad esclusivo carico del Comodante, il quale è tenuto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra tenendo esonerato il Comune da qualsiasi onere, spesa e responsabilità.

Al termine di ogni celebrazione il Comodante rimuove il gonfalone e il Comune trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile per la loro registrazione e custodia, e senza alcuna formalità riconsegna i locali/ambienti che, rientrati nella piena disponibilità del Comodante, potranno essere destinati ad altro uso.

A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto. Il Comune Comodatario non riconosce alcun corrispettivo al Comodante per l'uso dei locali o dell'immobile o del luogo in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito.

L'istituzione di distaccato Ufficio di Stato Civile e la concessione del bene immobile o del luogo in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL COMODANTE**

Il Comodante garantisce sotto la sua totale responsabilità che il locale, l'immobile o il luogo in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conforme alla destinazione d'uso e solleva il Comune di Monreale da qualsiasi responsabilità in merito. Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.

Al Comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia degli spazi adibiti alla celebrazione del matrimonio civile/unione civile. A carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune-Comodatario.

#### **ART. 10 – CONDIZIONI – COSTI**

Per il servizio di celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile reso dal Comune è dovuta da parte dei nubendi o dei contraenti l'unione civile apposita tariffa, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, e da versare direttamente al Comune medesimo.

Il Comodante non potrà richiedere alcun corrispettivo alle parti contraenti per l'utilizzo del luogo messo a disposizione per la sola celebrazione del rito civile o costituzione dell'unione civile attrezzato secondo la dotazione essenziale richiesta all'art. 5 del presente contratto di comodato d'uso.

Il Comodante può concordare con i nubendi o contraenti l'unione civile un allestimento di maggior prestigio rispetto all'arredamento minimo richiesto dal Comune ed i relativi costi restano a totale carico delle parti private.

I costi per eventuale ulteriore utilizzo dell'immobile o struttura o luogo, al di fuori della celebrazione, o per la fruizione - da parte dei nubendi o contraenti l'unione civile di servizi erogati all'interno dell'ambiente o luogo medesimo per fini commerciali (quali ad esempio: ristorazione, ospitalità, intrattenimento...) sono determinati dal Comodante-proprietario/titolare del bene e rientrano nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali il Comune di Monreale è e resta totalmente estraneo.

#### **ART. 11 – AVVIO E DECADENZA**

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto e quindi, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si intende istituito il separato Ufficio di Stato Civile / Casa Comunale. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari, ivi comprese le comunicazioni/benessere degli Enti preposti.

#### **ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO**

In qualunque momento il Comune di Monreale può recedere dal contratto senza che il comodante abbia a pretendere alcunchè.

Il Comodante ha facoltà di disdetta da comunicare con almeno due mesi di preavviso rispetto alla data di effettiva interruzione del contratto mediante comunicazione scritta da inoltrare al Comune a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno. Sono comunque fatte salve eventuali celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili già prenotate e confermate in detto periodo.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il Comodante non ottemperi a quanto previsto dal presente Comodato d'uso gratuito, il presente contratto sarà risolto, previa comunicazione da parte del Comune al Comodante, senza ulteriori formalità.

#### **ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione o all'esecuzione del presente contratto di comodato d'uso e che non fosse possibile definire in via amministrativa e conciliativa direttamente tra le parti, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Palermo.

#### **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito, redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, Tariffa, parte prima, del DPR 26.04.1986, n° 131 e s.m.i.

Tutte le spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso necessarie al perfezionamento ed alla registrazione fiscale del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale carico del Comodante, il quale le assume rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Dovrà essere trasmessa all'ufficio Servizi Demografici del Comune di Monreale copia delle ricevute di avvenuto versamento delle imposte di bollo e registro.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti con la presente procedura saranno raccolti presso l'Area Affari Istituzionali Generali e Legali per le finalità di gestione del procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate dal procedimento.

Le Parti si impegnano a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

#### **ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto di comodato d'uso gratuito si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di comodato ed alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. Esso è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, confermano e sottoscrivono come appresso.

Allegati, anch'essi sottoscritti dalle parti:

- planimetria/e di individuazione del locale, dell'immobile o del luogo oggetto di comodato d'uso gratuito

IL COMODATARIO  
Dirigente dell'AIG

IL COMODANTE  
Legale Rappresentante